



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di quattro buoni fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P", emessi in data 1.10.1986, tutti per un valore di lire 1.000.000. Riferisce inoltre che, in relazione ad essi, l'intermediario avrebbe rimborsato un importo inferiore rispetto a quanto dovuto a titolo di interessi, secondo le condizioni indicate sul lato posteriore del titolo.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante, con adesione della cointestataria, ha proposto ricorso dinanzi all'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario al pagamento della *"differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso ed il valore di rimborso desumibile dal timbro impresso sul retro del buono, nonché dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno"*.

L'intermediario non si è costituito nel presente procedimento; tuttavia, dal tenore del riscontro al reclamo depositato agli atti del procedimento, questi ha contestato il reclamo del ricorrente, rilevando quanto segue: *i)* che i buoni in questione appartengono alla serie ordinaria "Q", istituita con il DM 148/1986, il quale ha esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1 gennaio 1987 di tutte le serie precedenti; *ii)* che la capitalizzazione degli interessi è composta per i primi 20 anni ed è semplice dal ventunesimo al trentesimo anno; *iii)* la variazione operata con il DM del 1986 è avvenuta in virtù dell'art. 173 del DPR 156/1973, che prevedeva la possibilità di estendere la variazione dei tassi dei buoni fruttiferi ad una o più delle precedenti serie; *iv)* l'art. 5 del DM 1986 consentiva di utilizzare i buoni della serie precedente, debitamente aggiornati con il timbro della serie Q/P.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, emessi per il valore nominale di lire 1.000.000 in data 1.10.1986, sottoscritti con pari facoltà di rimborso dal ricorrente e dal cointestatario che aderisce al ricorso.

Va preliminarmente osservato che l'istante ha prodotto in atti le copie di soli tre buoni su quattro, con esclusione della copia del titolo n. xx242; a tal riguardo, occorre rilevare che, anche nel procedimento dinanzi all'Arbitro, opera il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Talché, in relazione solo a tale buono, questo Arbitro non potrà compiere alcuna valutazione né accertamento in ordine alla meritevolezza della domanda, non essendo provato dal ricorrente il fatto costitutivo di tale domanda.

Giova inoltre richiamare la pronuncia del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 7716/2017), secondo cui non v'è dubbio che, *"in virtù del principio dispositivo, l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni (non a caso il Codice deontologico per i componenti dell'Organo decidente stabilisce all'art. 11, comma 3, che "i componenti del collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prodotti dalle parti")*. Ne discende che tale titolo non potrà essere oggetto di esame.

Tanto chiarito, dall'esame documentale dei buoni nn. xx243, xx244 e xx245, emerge che i titoli sono stato emessi su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie "P", poi corretti con timbri della serie "Q/P", apposti sul lato fronte.

Risulta altresì, sul lato retro del buono, una tabella con i rendimenti bimestrali previsti fino al ventesimo anno ed una indicazione di sintesi relativa ai rendimenti previsti per i successivi dieci anni. Sulla predetta tabella è apposto un timbro, che indica le seguenti percentuali di rendimento per i soli primi 20 anni.

Non sfugge tuttavia che per il periodo dal 21° anno e sino al 30° anno, per tutti i tre buoni, non risulta alcun timbro integrativo nei termini previsti dall'art. 5 d.m. 1986, secondo cui è fatto obbligo imposto agli uffici emittenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (ciò che l'emittente non ha fatto, nel caso di specie, con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno).

E difatti, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale, disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (C. Cost., n.26/2020).

Su tale presupposto, il Collegio di coordinamento, al cui orientamento questo Arbitro si conforma, ha chiarito che *"per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo"* (cfr., Coll. coordinamento, decisione n. 6142/2020), con la conseguenza che l'intermediario resistente sarà tenuto alla liquidazione degli interessi dal 21° anno e sino alla data di rimborso del buono, secondo i tassi riportati al netto della ritenuta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO